

MC-link S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. Premessa

La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”) disciplina la gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da MC-link S.p.A. (di seguito “**MC-link**”, l’**Emittente**” o la “**Società**”) direttamente o per il tramite di società controllate, in seguito alla ammissione delle azioni della Società sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia del 1° marzo 2012 (il “**Regolamento Emittenti**”), la Procedura è stata predisposta sulla base:

- dell’art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento 17221/2010**”);
- delle Disposizioni in tema di Parti correlate emanate da Borsa Italiana s.p.a. nel maggio 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia (le “**Disposizioni**”).

La Procedura non si applica ad alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all’articolo 2), tra cui le Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove costituito).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione dell’11/02/2013, previo parere dell’amministratore indipendente, ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti) e alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

Articolo 1

Definizioni

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Amministratori Indipendenti**”: indica gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti ai sensi della sezione “Definizioni”, paragrafo 1, lett. f) delle Disposizioni;

“**Amministratori non Correlati**”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

“**Assemblea**”: indica l’assemblea dei soci della Società;

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

“**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**” indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che –fintanto che nel Consiglio di Amministrazione della Società figuri un solo Amministratore Indipendente– il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riterrà correttamente costituito anche con la sola presenza di quest’ultimo; laddove, per qualsivoglia ragione, il Comitato non possa essere costituito in ossequio a tali regole, si ricorrerà ai Presidi Equivalenti.

“**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: indica le “condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” come definite nella sezione “Definizioni”, paragrafo 1, lett. e) delle Disposizioni di volta in volta vigenti;

“**Consiglio di Amministrazione**”: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

“**Dirigenti con Responsabilità Strategiche**”: indica i “Dirigenti con responsabilità strategiche” come definiti nell’Allegato 1 delle Disposizioni di volta in volta vigenti;¹

“**Interessi Significativi**”: ai fini di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, delle Disposizioni e dal successivo art. 2.1, lett. h) della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le società controllate o collegate della Società e altre Parti Correlate della Società che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, delle società controllate o collegate al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra Parte Correlata alla Società.

“**Operazioni con Parti Correlate**” o “**Operazioni**”: indica le operazioni con parti correlate disciplinate dalle Disposizioni di volta in volta vigenti;²

“**Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate**”: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate dalla Società con Parti Correlate;

“**Operazioni di Importo Esiguo**”: indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore sia, per singola operazione, inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila);

“**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 delle Disposizioni di volta in volta vigenti;

“**Operazioni di Minore Rilevanza**”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

¹ L’Allegato 1 delle Disposizioni definisce i Dirigenti con Responsabilità Strategiche come coloro che “*hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.*”.

² L’Allegato 1 delle Disposizioni definisce Operazioni con Parti Correlate “*qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.*”.

“**Operazioni Ordinarie**”: indica le “operazioni ordinarie” come definite nella sezione “Definizioni”, paragrafo 1, lett. d) delle Disposizioni di volta in volta vigenti;³

“**Organo Delegato**”: indica l’Amministratore Delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell’art. 2381, comma 2, c.c.;

“**Parti Correlate**”: indica le “parti correlate” come definite nell’Allegato 1 delle Disposizioni di volta in volta vigenti;⁴

“**Presidi Equivalenti**”: indica i presidi indicati nell’articolo 8 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

“**Soci Non Correlati**”: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte sia alla Società.

Articolo 2 **Esclusioni**

2.1 La presente Procedura non si applica:

- a) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, *ex art. 2389, comma 1, c.c.*, (ove nominato) e alle deliberazioni sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, inclusa nell’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori preventivamente determinato dall’Assemblea *ex art. 2389, comma 3, c.c.*;
- b) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- c) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea e alle relative operazioni esecutive;
- d) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (diverse da quelle di cui al precedente paragrafo a)) nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:

³ La sezione Definizioni definisce Operazioni Ordinarie quelle “operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria”

⁴ L’Allegato 1 delle Disposizioni definisce Parte Correlata il soggetto che, rispetto a una società:

“(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata della società;

(c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.”.

- (i) sia stata adottata una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente a tale politica;
- e) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Qualora le Operazioni Ordinarie superino i limiti dimensionali previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, ai sensi della disciplina ad essa applicabile in quanto emittente quotata sull'AIM Italia, comunica al mercato:
- (i) l'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia stato concluso in base alla disciplina applicabile;
 - (ii) la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle Operazioni Ordinarie che hanno beneficiato della esclusione. Inoltre la Società avrà cura di specificare nella propria relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, le Operazioni concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie;
- f) ove consentito dallo statuto, alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza la quale prevede che:
- (i) qualora l'operazione ricada nelle competenze dell'Organo Delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
 - (ii) ferma la loro efficacia, tali Operazioni siano successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
 - (iii) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente una adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e che il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e sul sito internet della Società;
 - (v) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati, siano messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate dall'art. 26 del Regolamento Emittenti;
- g) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale (*ex art. 2402 c.c.*);
- h) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra società controllate dalla Società, anche congiuntamente, nonché a quelle con società collegate, qualora nelle società

controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

- 2.2 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo 2 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate dalla Società di cui all'articolo 6 della Procedura.

Articolo 3

Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 3.1 La Società, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo si applicherà sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 3.2 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'Organo Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, se tali Operazioni ricadono in una tipologia di atti o negozi che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 3.3 Il Comitato Parti Correlate rilascia in tempo utile per la esecuzione e/o deliberazione delle Operazioni con Parti Correlate il relativo parere motivato, fornendo tempestivamente all'organo competente a deliberare o eseguire l'Operazione una adeguata informativa in merito alla istruttoria condotta al riguardo. Per consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato devono essere fornite allo stesso, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate.
- 3.4 Qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta –previa adeguata verifica della loro indipendenza– rispettando il limite di spesa del 5% (cinque per cento) dell'importo della Operazione con Parti Correlate.
- 3.5 Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa a tale organo una informativa completa e adeguata sulla Operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione una accurata valutazione della Operazione proposta e, comunque, almeno tre giorni prima della data della riunione consiliare. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:
- l'indicazione delle caratteristiche generali della Operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione, della controparte);
 - l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;

- l’indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto alla Operazione.
- 3.6** Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva una Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all’interesse della Società al compimento della stessa, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell’Operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate, dovrà specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 3.7** Qualora le condizioni della Operazione siano Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere elementi di riscontro.
- 3.8** Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a Operazioni con Parti Correlate dell’Emittente e delle sue controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, ovvero nelle quali l’Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi e rispetti l’obbligo di astensione previsto dall’art. 2391 c.c.
- 3.9** La procedura prevista al presente articolo 3 si applica per l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all’Assemblea allorché tali Operazioni siano di competenza dell’Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.
- 3.10** Qualora, in relazione a una Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, tale Operazione non potrà essere eseguita qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati, rappresentativi di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale, esprima voto contrario alla suddetta Operazione di Maggiore Rilevanza.

Articolo 4 Delibere quadro

- 4.1** E’ ammessa la possibilità che il Consiglio di Amministrazione adotti delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di categorie di Operazioni omogenee ricorrenti da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione (le “**Delibere Quadro**”).
- 4.2** Le Delibere Quadro hanno efficacia non superiore ad un anno, si riferiscono ad Operazioni sufficientemente determinate e riportano l’ammontare prevedibile delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 4.3** Alle Delibere Quadro si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3 mentre alle single Operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo.
- 4.4** L’Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull’attuazione delle Delibere Quadro nel trimestre di riferimento. In particolare, l’Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse in attuazione delle Delibere Quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l’Operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell’Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e, ove rilevante, la comparazione agli standard di mercato.

Articolo 5

Approvazione da parte dell’Assemblea delle Operazioni in casi di urgenza

- 5.1** Ove consentito dallo statuto, in caso di urgenza, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell’Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3.
- 5.2** Nei casi previsti dal comma che precede, l’organo che convoca l’Assemblea predispone una relazione recante una adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza e il Comitato Parti Correlate riferisce all’Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle suddette ragioni di urgenza. La relazione dell’organo che convoca l’Assemblea e le valutazioni del Comitato Parti Correlate sono messe a disposizione del pubblico almeno sette giorni prima di quello fissato per l’Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell’art. 26 del Regolamento Emittenti.
- 5.3** Qualora le valutazioni del Comitato Parti Correlate siano negative, l’Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all’Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 5.4** Le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nell’art. 26 del Regolamento Emittenti, entro il giorno successivo a quello in cui si è tenuta l’Assemblea.

Articolo 6

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate

- 6.1** Le disposizioni di cui all’articolo 3 trovano altresì applicazione con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate.
- 6.2** Successivamente all’autorizzazione o esame dell’organo competente della Società, l’Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l’organo delegato della società controllata.
- 6.3** Successivamente all’approvazione della Operazione o al compimento della stessa da parte della società controllata, l’organo delegato della società controllata:

- fornisce tempestivamente all’Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti e dalla presente Procedura ;
- predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

6.4 Fermo restando quanto previsto dal presente articolo 6, le società controllate sono comunque tenute a fornire tempestivamente all’Organo Delegato della Società le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi prescritti dal Regolamento Emittenti.

Articolo 7 Comitato Parti Correlate

7.1 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

7.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate, per consentire l’applicazione dei Presidi Equivalenti.

7.3 In caso di composizione collegiale del Comitato, le decisioni dello stesso possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura di consultazione scritta. Le riunioni nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto ed unanime da parte dei membri del Comitato.

Articolo 8 Presidi Equivalenti

8.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale composto da tutti gli Amministratori Indipendenti, devono essere adottati, nell’ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- a) qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato Amministratore non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all’unanimità da parte dei restanti Amministratori non Correlati del Comitato; fintantoché il Comitato sia composto da un solo Amministratore Indipendente in funzione monocratica, lo stesso svolge le attività previste dal presente articolo nella veste di presidio equivalente in applicazione dei principi di cui alle Disposizioni;
- b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera a) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.

Articolo 9

Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

- 9.1** Qualora una Operazione con Parti Correlate sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* previsti dall'art. 11 del Regolamento Emittenti e, pertanto, debba essere comunicata al mercato ai sensi della “*Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle informazioni privilegiate e delle operazioni sul capitale*” della Società, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere:
- a) l'indicazione della controparte dell'Operazione con Parti Correlate ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
 - b) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
 - c) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo (come in seguito definito);
 - d) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione della Operazione e se la stessa rientri tra le Operazioni escluse previste dall'articolo 2;
 - e) l'eventuale approvazione della Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni Parti Correlate.

Articolo 10

Obblighi informativi relativi alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 10.1** Qualora venga approvata una Operazione di Maggiore Rilevanza, anche se posta in essere da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni (il “**Documento Informativo**”).
- 10.2** Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate secondo i criteri indicati nell'Allegato 2 delle Disposizioni. Ai fini di tale previsioni non devono essere considerate le operazioni escluse di cui all'articolo 2 che precede.
- 10.3** Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti, entro i sette giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 10.4** Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato Parti Correlate o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati.

- 10.5** Qualora l'approvazione della Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i sette giorni successivi dalla approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo secondo tempistiche in grado di consentire ai soci una compiuta valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 10.6** Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i quindici giorni successivi dall'approvazione della Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i quindici giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.

Articolo 11 **Informativa periodica**

- 11.1** L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.
- 11.2** Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
 - una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;
 - le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- 11.3** Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
- le Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - le altre eventuali Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
 - qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 11.4** Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

11.5 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di Operazioni con Parti Correlate eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

Articolo 12

Vigilanza sulla Procedura

12.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura ai principi indicati nelle Disposizioni e nel Regolamento 17221/2010, nonché sulla sua osservanza, e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ..

Articolo 13

Modifiche – Entrata in vigore

13.1 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 1, terzo comma delle Disposizioni.

13.2 La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.

* * *